

Morgengabe

DA: http://www.assisivirtual.com/iniziative/pergamene/intorno_allanno_mille.htm

INTORNO ALL'ANNO MILLE

- Assisi -

Nel, Gennaio dell'anno Mille, ad Assisi (allora *Asisi o Alesi*), quando era imperatore Ottone III, davanti al notaio Guiberto e a tre testimoni analfabeti, un tale di nome Adelberto di Maria donava a Itta du fu Gumberto, sua promessa sposa, la quarta parte di tutti i propri beni presenti e futuri, situati nel territorio Longobardo, nella provincia Romana, nel ducato di Spoleto e nel comitato di Assisi.

Si ripeteva così l'usanza longobarda del "morgengabe", nel dialetto locale chiamata "morincaput".

Assisi era stata, infatti, sotto la dominazione di quelle popolazioni germaniche dall'ultimo scorcio del sec. VI fino alla loro disfatta operata dal Franchi (a. 774), prima come città conquistata e poi come terra del Ducato di Spoleto. Dopo secoli di convivenza con le popolazioni locali, la civiltà longobarda aveva così profondamente inciso nella vita civile e sociale dei suoi dominati, che anche a distanza di oltre due secoli dalla sconfitta subita continuava a mostrare i segni di quella influenza. E così longobardi erano tuttora molti antroponimi, vari toponimi, alcune leggi ed usanze, superstizioni e culti, sistemi di misurazione agraria e istituti di sottomissione e di tutela, duri a morire, tanto da potersi quasi affermare che Assisi, al tramonto del primo millennio dell'era Cristiana, era ancora..... longobarda.

Valga, per dimostrarlo, appunto il "morincaput" di cui si diceva, tramandato da due pergamene dell'Archivio Capitolare di S. Rufino di Assisi: la prima dell'anno 980 la seconda, sopra ricordata, dell'anno 1000.

"Morgengabe" o "morincaput" vuol dire letteralmente "dono del mattino". Si trattava della promessa di quanto l'uomo longobardo, intenzionato a coniugarsi, avrebbe donato, la mattina dopo la prima notte di nozze (di qui, la poetica espressione di "dono del mattino") alla propria sposa, in premio alla di lei verginità. Tale promessa di donazione consisteva nella quarta parte di tutti i beni, mobili e immobili, presenti e futuri. "Nel nome di Dio e di Gesù Cristo, nostro salvatore - così si legge nell'antica pergamena vergata in rozza lingua latina che qui liberamente traduco - nel millesimo anno dell'incarnazione del Signore, regnando in Italia, per divina provvidenza, l'imperatore Ottone, io, Adelberto, figlio di Maria, presento a te, Itta, figlia del fu Gumberto, amabile e diletta mia futura consorte -

quando tu a me, se a Dio piacerà, ti unirai in matrimonio - questo *morincaput*, consistente nella quarta parte di tutti i miei beni: case, terre vigne, prati, pascoli, frutti, alberi, oliveti, selve, giuncheti, ripe, corsi d'acqua, canneti, campi coltivati ed incolti, mobili ed immobili e anche quanto oggi possiedo di rame o di ferro, d'oro o d'argento, servi e semiliberi, quadrupedi di ogni specie e tutto ciò che adesso mi appartiene e che in seguito potrò possedere con l'aiuto di Dio, nonché quanto riuscirò a conquistare in tutto il territorio dei Longobardi o dei Bizantini, nel ducato di Spoleto o nel comitato di Assisi, e cioè nelle località di Coriano, Lute, lo Sollo, Biagiano, Orzano, Campagna o in altri luoghi, sia nel monte che nel piano: di tutto, nel giorno dell' unione, a te toccherà la quarta parte, o mia sposa, secondo la nostra legge longobarda... E ciò sarà reso palese l'indomani, dopo la notte nuziale, ai parenti e agli amici e per iscritto, davanti a testimoni, sarà corroborato questo mio dono mattinale, affinché nei tempi avvenire non possa venir impugnata la validità del nostro matrimonio ... ". Veniva così sancita una promessa che dà all'intero documento un alone di poesia, di cui Itta è la silenziosa (e bella, e giovane, e bionda?) musa e vestale.

E' stato anche scritto che questo atto rappresenta quasi la liberazione da un incubo, costituito dall'anno Mille, ed è come un inno festoso all'avvento del nuovo millennio. In realtà, dei presenti all'atto, forse solo il notaio era consapevole della data del giorno: "In nominem (*sic*) domini Dei et salvatoris nostris (*sic*) Iesu Christi. Ab incarnationem (*sic*) Domini sunt anni mille, et re(na)ntes domino Octo, divina ordinantes providentia inperator agusto in Dei nominem in Italia ... ".

Come s'è detto, nel Mille era ancora viva tanta parte della civiltà longobarda di cui era stata impregnata, nel corso di quattro secoli, la storia di Assisi (come del resto dell'Umbria posta alla sinistra del fiume Tevere, corrispondente al territorio del Ducato di Spoleto). Nelle pergamene recanti i due "morincaput" c'imbattiamo, oltre che nei nomi di persona di chiara matrice germanica (*Adilberga, Acrisi*, a. 980; *Adelberto, Itta, Gu(n)berto, Guíberto*, a. 1000), in nomi comuni di persona indicanti liberi e semllíberi (*de aldít vel de aldionibus*, a. 980; *de Aldio vel aldionem*, a. 1000), in attestazioni del perdurare di norme giuridiche proprie degli editti longobardi (*secundo lege L(an)gubardorum in edictl'contz'net...*, a. 980; *secundum lex nostra Langubardorum et in edictl' conti'net*, a. 1000). In altri documenti troviamo che fin dopo il Mille erano ancora in uso, come misure agrarie, il "piede pubblico" o "piede gubitale" del re longobardo Liutprando (*ad pedem publicum qui dicitur Lituprandi regi qui est pede gubitalem*, a. 985; *ad pede publicum qui dititur (sic) Liuprandi regi(s) qui est pede gubitale*, a. 991) accanto alla "pertica decimpeda" (*a pertica decempida a pede gubitale qui dic(itur) Liuprandum regis*, a. 1008).

DA: http://www.anpi.it/patria_2004/02-04/18_CUTULI.pdf.

PATRIA INDIPENDENTE

22 FEBBRAIO 2004

La tutela della sposa nel tardo Medioevo

QUANDO VIGEVA IL “MORGENGABE”

Una dettagliata normativa regolava la violenza sulla donna e l'adulterio, ma anche il matrimonio...

di MARIO CUTULI

Atto che consacra l'uso longobardo del morgengabe (dono del mattino), datato intorno all'anno 1000.

Fu specialmente nel periodo comunale che in molte città, cominciò ad affermarsi una legislazione a tutela della donna.

Così, a Treviso – ma la normativa applicata nella Marca trevigiana non era poi così dissimile da quella di altre città – gli statuti del 1231 punivano severamente il ratto di una donna o la violenza con la decapitazione, indipendentemente dal fatto che il colpevole avesse voluto riparare con le nozze; a meno che la donna non fosse consenziente perché in questo caso i due venivano puniti con un'ammenda pecuniaria.

Gli stessi statuti punivano l'adulterio, con un'ammenda per l'uomo, con la condanna alla pena del fuoco per la donna; se poi l'adulterio fosse stato consumato con il consenso... del marito, questi non poteva sfuggire alla condanna a morte per decapitazione.

Solo successivamente, con gli statuti del 1301, si decise di punire l'adultera con la perdita della dote e di altri eventuali beni in suo possesso per essere alienati a favore dei figli.

Una particolare normativa regolava l'istituto del matrimonio.

Prima delle nozze vere e proprie, venivano celebrati gli *sponsali*, una sorta di contratto che non solo permetteva alla donna di ottenere il permesso ufficiale, da parte dei genitori o di eventuali tutori, di poter contrarre matrimonio, ma di suggellare, alla presenza di un notaio e di testimoni, l'entità della dote da corrispondere allo sposo.

Seguiva quindi l'espressione del consenso con il quale i due contraenti decidevano di sposare e quindi il momento in cui ci scambiava l'anello.

Religiosamente il matrimonio veniva celebrato in chiesa davanti al sacerdote che dopo aver ricevute le offerte presentate dagli sposi, aiutato da quattro testimoni imponeva sul capo un velo simbolo di purezza e provvedeva poi alla benedizione. All'imposizione del velo seguiva quello delle corone di fiori dopo di che i due erano ormai definitivamente marito e moglie.

Alla costituzione della famiglia mancava ancora un altro tassello, tutt'altro che insignificante: il cosiddetto "*morgengabe*" o "*dono del mattino*" o ancora più semplicemente "*incontro*", retaggio della legislazione longobarda estesa dal re longobardo Liutprando.

La mattina successiva alle nozze, il marito offriva alla moglie – ma in realtà era obbligato – un regalo pari al valore della dote che essa aveva corrisposto. L'atto, anch'esso suggellato dal notaio, era in realtà una sorta di controdote,

indispensabile soprattutto per compensare il matrimonio di una nobile con uno socialmente inferiore o di una giovane con un vecchio.

Quanto la donna riceveva con il morgengabe entrava per sempre in suo possesso, restituibile soltanto nei casi in cui il marito avesse dovuto riconsegnare la dote avuta in dono, il che era previsto quando egli avesse dilapidato il patrimonio col gioco o con una pessima amministrazione. In questo caso gli statuti garantivano alla sposa e ai suoi familiari di entrare in possesso dei beni del marito per un valore equivalente a quello della dote e del morgengabe, ovviamente previo accertamento da parte di tre estimatori scelti dal podestà. Nel caso in cui la donna fosse rimasta vedova, aveva diritto di rientrare in possesso della dote.

Gli statuti regolavano i contratti nuziali con la nomina in ogni quartiere della città di mediatori chiamati "*messeti*" o "*goli*" ai quali, per il servizio prestato, veniva corrisposta, da parte dei contraenti, una percentuale che generalmente ammontava a due denari per ogni cento lire. E regolavano altresì anche l'abbigliamento tanto degli invitati, quanto della stessa sposa, secondo criteri che impedissero spese esose o addirittura inutili (lo strascico dell'abito nuziale, ad esempio davanti e da dietro, non poteva superare i piedi della donna più di una quarta parte di braccio), nonché i doni corrisposti dagli amici, il corteo e il banchetto nuziale.

Così, ad esempio, uno statuto del 1313 non permetteva di spendere più di tre lire *piccole*, e gli stessi sposi, prima delle nozze, non potevano scambiarsi doni il cui costo superasse il valore di otto lire *piccole*; le eventuali infrazioni venivano sanzionate con una multa pari a venticinque lire *piccole*.

Quanto al corteo e al banchetto, lo stesso statuto permetteva che potessero partecipare non più di venticinque donne e dieci uomini per ciascuna delle parti.

Contratti dotali a Nepi nel XVI secolo

CRISTIANO
PAOLETTI

Nepi - Il castello dei Borgia. in una cartolina del 1910. (Coll. Mauro Galeotti).

Nel 1495, sotto il pontificato di Alessandro VI Borgia, viene emendato un nuovo Statuto per la città di Nepi al tempo di Ascanio Sforza, recentemente edito¹. Alla luce nelle norme statutarie si è voluto analizzare l'istituto della dote vigente nella cittadina attraverso alcuni patti matrimoniali, datati dal 1501 al 1538, scelti sia per la particolarità insita nei rogiti notarili ma, temporalmente, anche con riferimento ai cinque pontefici che si susseguirono alla guida dello Stato della Chiesa e quindi della stessa Nepi. Si tratta dei pontefici Alessandro VI, Rodrigo Borgia; Giulio II, Giuliano della Rovere; Leone X, Giovanni de' Medici; Clemente VII, Giulio de' Medici e Paolo III, Alessandro Farnese.

I notai roganti, pur nella varietà del linguaggio utilizzato nella redazione dei cinque patti, presentano uno schema abbastanza uniforme che si può riassumere in alcuni sostanziali elementi quale, in primo luogo, l'individuazione delle parti intervenute (contraenti) come i genitori o uno solo dei genitori dei futuri sposi; in loro mancanza la presenza di fratelli della sposa o i curatori dei suoi interessi. Se tra i contraenti intervenuti appaiono donne o uomini minori di 25 anni (età per la quale la legge statutaria consentiva alcuni privilegi riconoscendone la maggiore età) il notaio premette la rinuncia agli stessi privilegi stabiliti in favore delle donne o dei minori.

La costituzione della dote avveniva nella forma dell'atto scritto, l'*instrumentum* dotale, redatto da



un notaio che nell'epoca comunale era praticato ovunque, per facilitare la prova della costituzione e della consegna della dote e dar luogo ad una garanzia a favore dei coniugi e dei terzi, o per evitare contestazioni².

Circa l'entità della dote questa viene ovviamente indicata sia che fosse costituita in denaro, in beni o mista, mentre i patti stessi prevedono l'immediata erogazione della stessa o la rateizzazione in più anni³.

Nella pratica accadeva spesso, che la dote fosse costituita di due parti: una principale composta da beni immobili o denaro per alleviare gli oneri, una secondaria che serviva ad ammobiliare la casa e all'uso personale della donna⁴.

Dai documenti esaminati le doti risultano essere tutte stimate, in gran parte costituite da beni immobili. Va considerato che, nel ca-

so di restituzione, il marito o i suoi eredi non dovessero necessariamente rendere il bene ricevuto (che nel frattempo poteva anche essere stato alienato), ma il valore con il quale era stato stimato.

E' la stessa famiglia della nubenda che, di fronte a problemi di liquidità, pone in pegno per la cifra totale, un immobile, di solito una casa⁵, una vigna⁶, o un terreno per la semina⁷.

La soddisfazione del debito dotale risulta particolarmente importante, infatti la somma serviva non solo a sostenere, com'era consuetudine, gli oneri matrimoniali, ma anche a risolvere ed affrontare tutta una serie di impegni economici cui la famiglia doveva far fronte. Da ciò nasce la comprensibile preoccupazione della famiglia dello sposo dinnanzi all'altra parte, allorché appariva meno affidabile economicamente, per cui si poteva

¹ CAMERANO, A., *Gli Statuti Nepesini del 195. Regole e ordinamenti di un comune dello Stato Pontificio tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Gangemi, 2004.

² BENEDETTO, M. A., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi nello Stato Sabauda*, Torino, Giappichelli, 1957, p. 102.

³ GUERRA MEDICI, M.T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*,

Napoli, ESI, 1996, p. 76-77.

⁴ ERCOLE, F., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia Superiore*, Torino, F.lli Bocca, 1909, I, p. 93.

⁵ Archivio di Stato di Viterbo, d'ora innanzi ASV, notarile Nepi, prot. n. 31, notaio Giacomo Celsi, c. 144 r-144v.

⁶ ASV, notarile Nepi, prot. n. 38, notaio Porfirio di Pietro di Biagio di Nepi, c. 194r-v.

⁷ ASV, notarile Nepi, prot. n. 89, notaio Ercole Artimandi di Bernardino di Nepi, c. 119v-120v.

prevedere la difficoltà ad onorare la dote promessa nei tempi stabiliti, e finché la dote non era stata pagata, la donna non veniva fatta accedere nella casa del marito per evitare che le successive rate della dote non fossero più corrisposte⁸. Questa circostanza non è confermata per Nepi in quanto è prevista anche una rateizzazione che può essere corrisposta anche dopo il matrimonio.

Singolare è la distinzione che si fa degli abiti della sposa: tra quelli ordinari, cioè usati per tutti i giorni, e quelli *pro honore*, per le feste e le occasioni solenni.

Tutte le spose posseggono una cassa o una cassapanca di legno (in un caso una ha due forzieri⁹) in cui sono contenuti gli ornamenti e altri oggetti come *jocalia*¹⁰ e *parafrenalia* (si tratta nella sostanza del corredo che la sposa portava in dote¹¹, costituito da biancheria personale, perle, coralli e altri oggetti preziosi e tutti quei beni che erano esclusi dalla comunione legale tra i coniugi in quanto già appartenenti alla donna prima del matrimonio).

I rogiti mantengono l'originaria distinzione tra beni dotali e parafrenali. Come si è detto la dote consisteva in un complesso di beni consegnati al marito per sostenere gli oneri matrimoniali; insieme con i beni dotali la moglie era solita consegnare al marito *quasdam*

alias res che erano detti parafrenali¹². Il risultato era quello di permettere al marito di lucrare i beni della moglie a prescindere che si trattasse di beni dotali o parafrenali; tale tendenza era ispirata dall'esigenza di far gravare gli oneri del matrimonio sulla dote e sugli altri beni, e non sul patrimonio che poteva così essere impiegato dal marito per partecipare alla vita pubblica della città¹³. In ogni pattuizione è compresa la consegna di un letto completo con spalliere, materasso, lenzuola, guanciali, coperte ed anche baldacchino e tendaggi.

Nel testo il notaio anticipa il rito del matrimonio, che essendo un matrimonio cristiano¹⁴, va sotto la specificazione di rito della *Santa Chiesa Romana*. Era innegabile che per la Chiesa il matrimonio non rappresentava soltanto un'unione tra un uomo e una donna ma anche un consorzio *omnis vitae*¹⁵.

Il consorzio voluto dalla Chiesa per la validità del matrimonio richiedeva, il consenso degli sposi. Era quindi naturale il suo favore per il sistema dotale come mezzo di elevazione della donna che otteneva peso e dignità nella nuova famiglia e le assicurava il sostegno in caso di vedovanza¹⁶.

Mentre, però, alcuni studiosi¹⁷ sostennero che la dote fosse un requisito essenziale per la validità del matrimonio, altri¹⁸ ritennero ingiustificata questa opinione, per-

ché ciò che premeva alle famiglie medievali non era tanto di evidenziare la legittimità delle unioni dei loro membri, ma di accrescere o evitare di diminuire i loro patrimoni: la dote cioè assume preminente importanza come cespite patrimoniale.

Il percorso giuridico seguito dalle famiglie per stabilire le modalità del matrimonio¹⁹ può riassumersi in tre momenti diversi: un accordo privato preliminare per il quale è prevedibile intervenisse anche un mediatore, anche se di questa fase non si conoscono testimonianze scritte; le *fidantie* stipulate dinnanzi al notaio con cui si stabiliva l'ammontare della dote e le modalità di pagamento della stessa; il matrimonio ove, obbligatoriamente, doveva essere presente la sposa²⁰.

Le varie fasi del matrimonio vero e proprio si svolgono nel modo seguente: si interroga lo sposo se vuole prendere con sé la sposa e questi risponde *Lo voglio*. Stessa domanda rivolta alla sposa che risponde *Lo voglio*. Segue, in segno di nuova parentela, il bacio sulla bocca e l'unione delle mani degli sposi. In un caso, e si vedrà, durante il rito lo sposo inserisce l'anello nell'anulare della sposa²¹.

In seguito, a tempo lecito e congruo, da stabilirsi dai contraenti, gli sposi saranno introdotti nella casa e camera nuziale dove, a loro

⁸ ESPOSITO, A., *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in: *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno di Roma 2-5 marzo 1992, a cura di Chiabò M., D'Alessandro G., Piacentini, P., Roma, Ranieri, 1992, p. 575-577.

⁹ ASV, notarile Nepi, prot. 87, notaio Gabriele Cerbelli, c. 116v-118v.

¹⁰ SELLA, P., *Glossario latino italiano. Stato della Chiesa - Veneto - Abruzzi*, Roma, Biblioteca Ap. Vaticana, 1944, p. 298. Cfr. pure: MUZZARELLI, M. G., *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, Il

Mulino, 1999.

¹¹ MODIGLIANI, A., *I Porcari. Storie di una famiglia romana fra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Roma nel rinascimento, 1994, p. 154.

¹² BELLOMO, M., *Famiglia. Diritto intermedio*, voce in: *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1967, vol. XVI, p. 757.

¹³ *Ibidem*. ESPOSITO, A., *Strategie matrimoniali...*, op. cit., p. 579-580.

¹⁴ Per questo, anche se riferibile ad un periodo precedente, ma ancora in vigore, cfr. GUERRA MEDICI, M.T., *I diritti delle donne nella società alto-*

medievale, Napoli, ESI, 1986, p. 166-174.

¹⁵ ERCOLE, F., *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma, Archivio Giuridico, 1908, p. 155-156.

¹⁶ GUERRA MEDICI, M.T., *I diritti delle donne...*, op. cit., p. 166-171.

¹⁷ ERCOLE, F., *Vicende storiche della dote romana...*, op. cit., p. 159-160.

¹⁸ BELLOMO, M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 10.

¹⁹ Circa le fasi del fidanzamento e del

matrimonio in Italia cfr. BARDECHE, M., *Storia della donna*, Milano, Mursia, 1973, vol. II, p. 168-171; Cfr. CHABOT, I., *Il mercato delle mogli*, in: *Medioevo*, VII, n. 7 - luglio 2003, p. 52-63.

²⁰ TORNABENE, R., *Dote, matrimonio e vita coniugale a Viterbo nel XV secolo*, in *Biblioteca e Società*, XIX, n. 1-2, giugno 2000, p. 7.

²¹ ASV, notarile Nepi, prot. 87, notaio Gabriele Cerbelli, c. 116v-118v. Cfr. documento in appendice.

volontà, consumeranno il matrimonio.

Alla promessa di dote era conseguente la dichiarazione del nubendo di trattare la moglie decorosamente²². In caso di morte prematura dello sposo, la dote doveva essere restituita a chi l'aveva costituita.

Dall'esame dei rogiti si evince che non era consuetudine nepesina quella di redigere l'*obligatio dotalis*, documento caratterizzante invece l'*iter* giuridico matrimoniale della vicina Roma, cioè quella particolare pattuizione con cui si fissava il pegno dotale del futuro marito con la contestuale dichiarazione della *donatio propter nuptias*.

Basilare, a conclusione di ogni rogito, è l'indicazione della penale cui assoggettare la parte contraveniente ai patti sottoscritti (normalmente si tratta di una libbra d'oro, nell'ultimo addirittura duecento ducati d'oro) e il giuramento dei convenuti sulle *Sacre Scritture*.

La descrizione sommaria dei patti matrimoniali costituisce, come detto, la formula di base di ogni unione con minuta descrizione di clausole, patti, promesse, ecc.. Dopo di che, ogni notaio tende a completare il rogito secondo la propria sapienza e dottrina, ma anche in riferimento al rilievo sociale ed economico delle parti costituite, con la descrizione di una larga serie di garanzie generali che le leggi stabiliscono per qualsiasi contratto.

E' evidente che l'esame dell'apparato documentario, pur se in



questo caso serve essenzialmente per individuare gli aspetti giuridici, può essere utilizzato per una larga analisi di carattere sociale ed economico.

Circa la monetazione descritta nei contratti va precisato, preliminarmente, che nel sec. XVI la contabilità non segue più il costume medievale costituito dall'indicazione di *libbre, soldi e denari*, ma si aggiorna con l'indicazione della moneta corrente. Nel caso specifico la dote viene quantificata in *fiorini* ma anche in *ducato*. Nell'ultimo rogito (1538), la dote è invece quantificata in *scudi d'oro* che dal 1532 avevano sostituito il *fiori-*

no. L'indicazione e la specificazione delle monete riportate nei contratti ha queste risultanze:

- ▶ La penalità riportata nei primi quattro contratti è espressa, secondo la versione medievale, in una *libbra d'oro*, cioè dodici once, pari a circa 339 grammi²³. Nell'ultimo contratto si parla invece di ducati d'oro il cui valore non appare definibile, variando di città in città.
- ▶ Le altre monete in uso a Nepi, di cui è possibile comprenderne il valore corrente nel sec. XVI, sono:
 - il Bolognino;
 - il Fiorino (= 35 bolognini);

²² Cfr. GUERRA MEDICI, M.T., *L'aria di città...*, op. cit., p. 60.

²³ MANTOVANI, D.-GIONTELLA, G., *Gli Statuti comunali di Bieda, Blera*, Amministrazione Comunale (Agnesotti), 1993, p. 48.

- il Carlino;
- il Ducato (= 10 carlini o 75 bo-
lognini)
- il Giulio
- lo Scudo (= 10 giuli).

Il primo rogito notarile²⁴, il più antico fra quelli esaminati, risale al 17 gennaio 1501, sotto il pontificato di papa Alessandro VI Borgia. Il notaio richiesto per questo contratto è certamente una personalità di spicco nella comunità nepesina in quanto lo troviamo sia impegnato come notaio nella stipula degli atti riguardanti la consegna di Nepi ai Borgia, sia come cancelliere e camerario (segretario e amministratore della comunità), facente parte proprio della commissione incaricata della redazione dello Statuto di Nepi del 1495.

Nel rogito del Celsi si contratta la promessa di dote della giovane Graziosa, da parte della madre Imperatrice, moglie del fu Antonio di Cesare di Nepi, e di suo figlio Nicola, minorenne, che quindi premette la rinuncia sui beni promessi in dote, a favore della succitata sorella Graziosa.

La dote viene offerta al futuro marito Angelo di Domenico Locobardi di Nepi, ed è quantificata in 80 fiorini, composti da una casa il cui valore dovrà essere stimato da due uomini scelti dalle rispettive famiglie con promessa di assolvere il rimanente entro cinque anni; sono poi elencati una serie di altri beni che vengono promessi dalla famiglia della sposa

quali: una gonna per onore, una cintura appartenuta alla madre Imperatrice (creando così una linea di trasmissione ereditaria femminile), una gonna per uso quotidiano con veste di cotone, una cassa di legno con il corredo, una tovaglia ad uncinetto e un letto con tendaggio, coperte, lenzuola e guanciaie.

Da parte sua, il futuro marito promette di prendere la donna come moglie, di trattarla bene secondo le usanze del tempo, di consumare il matrimonio, di usare i beni ricevuti con cura e cautela e di restituirli, alla sua morte, agli eredi e ai successori di chi li aveva dati.

Il contratto si chiude con l'inserimento di una penale in caso di violazione dello stesso, e con il giuramento sulle *Sacre Scritture*.

Il richiamo alla rinuncia del beneficio del *Senatoconsulto Velleiano* con cui la madre della nubenda raggiunta l'età di venticinque anni diveniva tutrice della figlia²⁵, propone un approfondimento della stessa norma che dichiara l'invalidità non solo dei negozi di garanzia posti in essere dalle donne a favore di terze persone, ma di tutte le esposizioni patrimoniali operate nell'interesse altrui da soggetti giuridici di sesso femminile (*intercessio pro aliis*). Ove il negozio di *intercessio* fosse già stato portato ad effetto e quindi non fosse più possibile paralizzarlo in giudizio mediante l'*exceptio SC Velleiani*, il pretore conce-

deva ai creditori della donna una *actio institutoria* esperibile direttamente contro chi avesse tratto vantaggio dall'*intercessio* di costei²⁶.

Il secondo rogito esaminato²⁷ è datato 25 gennaio 1512, sotto il pontificato di papa Giulio II Della Rovere.

E' trattata la promessa di dote di Rosata, figlia di Marino Calabrese di Nepi, al giovane Giuliano, figlio di Magnantino di Giuliano di Anguillara.

La giovane porterà in dote 90 fiorini, dei quali 60 verranno consegnati entro un anno e i restanti nel termine di quattro anni dal giorno delle nozze.

E' anche qui previsto un elenco di beni parafernali, con i quali la donna accederà alla casa coniugale, composti da una sottana di colore giallo, da una tunica come indumento quotidiano e una come indumento d'onore, una cintura d'argento, una cassa di legno con il corredo formato da panni, ornamenti, tovaglia lavorata ad uncinetto e un letto con drappi, materasso, guanciali, lenzuola di lino e coperte.

Viceversa il detto Magnantino promette che il figlio sposerà la donna trattandola come si conviene, e amministrerà i beni ricevuti con cura e cautela, restituendo la dote, in caso di sua morte, alla famiglia della sposa.

Le parti, a garanzia delle promesse, obbligano tutti i loro beni stabili e mobili.

Il contratto termina con la pre-

²⁴ 1501, 17 gennaio, Nepi. Graziosa, figlia del fu Antonio di Cesare di Nepi e di Imperatrice, sposerà Angelo di Domenico Locobardi di Nepi. Porterà in dote 80 fiorini. (Archivio di Stato di Viterbo - Notarile Nepi, prot. 31, Notaio Giuliano Mancini, ma celebrato dal Notaio Giacomo Celsi, c. 144r-144v.).

²⁵ Cfr. GUERRA MEDICI, M.T., *L'aria di città...*, op. cit., p. 82.

²⁶ GUARINO, A., *Diritto privato romano*, Napoli, Jovene, 2001, p. 295-297.

²⁷ 1512, 25 gennaio, Nepi. Rosata, figlia di Marino Calabrese sposerà Giuliano figlio di Magnantino di Giuliano d'Anguillara. Porterà in dote 90 fiorini. (Archivio di Stato di Viterbo - Notarile Nepi, prot. 37, Notaio Porfirio di Pietro di Biagio di Nepi, c. 109v, 110v.)

visione di una penale, pari ad una libbra d'oro, in caso di violazione delle pattuizioni e con il giuramento sulle *Sacre Scritture*.

Il terzo rogito dotale²⁸ è datato 26 dicembre 1518, sotto il pontificato di papa Leone X Medici.

La dote viene promessa da Antonio di Biagio Salamoni, padre di Rosata, a Giovanni di Grazioso Macci, futuro marito.

La detta Rosata porta in dote 100 fiorini costituiti da una casa con una grotticella sotto le scale che verrà stimata da due uomini capaci e una vigna situata sempre in Nepi. Qualora i detti beni non dovessero raggiungere il valore di 100 fiorini, la famiglia si impegna a integrare in denaro il rimanente.

In aggiunta a ciò la sposa viene fornita di due tuniche come indumenti quotidiano e d'onore del valore di 10 ducati e di una cintura d'argento dello stesso valore, di una cassa lignea con il corredo e beni parafernali con tovaglia lavorata ad uncinetto e un letto dotato di panneggi, coperta di piume, guanciali e lenzuola di lino.

Lo sposo amministrerà i beni con cura e cautela, e alla sua morte, senza figli, detti beni saranno restituiti agli eredi della famiglia della sposa; con questa consumerà il matrimonio e la tratterà e terrà bene, come sono trattate e tenute bene le donne *caste* a Nepi.

I contraenti rinunciano a tutte le eccezioni, inseriscono una penale di una libbra d'oro, per il caso di violazione, e giurano sulle *Sacre Scritture*.

La dote del quarto contratto²⁹ ri-

sale al 10 dicembre del 1531, sotto il pontificato di Papa Clemente VII Medici.

La dote viene promessa per la giovane Rosa, dai fratelli Francesco, Angelo e Iorio, figli del fu Polidoro di Mastro Paolo, ad Angelo di Girolamo Tartaglia.

La dote è quantificata in 200 fiorini, composti da un campo comunemente stimato nel valore di 175 fiorini e da un terreno da semina per i rimanenti 25 fiorini, entrambi posti nella tenuta dei promittenti.

I detti beni rimarranno ai fratelli, finché lo sposo ne prenderà possesso. Gli stessi fratelli dovranno vigilare, affinché nessuno tenti di molestare il succitato Angelo, e altresì promettono di difenderlo da chiunque insidi il suo possesso.

A differenza degli altri rogiti e dall'uso comune che, come detto, prevede la stesura dell'atto nella casa paterna o materna, questo viene celebrato in una apoteca di una terza persona.

L'ultimo atto dotale³⁰, il quinto, redatto il 19 gennaio 1538 sotto il pontificato di papa Paolo III Farnese, è forse il più interessante, perché in esso il notaio, data la consistenza economica della dote e il ceto sociale della famiglia promittente, descrive le parti in modo altisonante: la prudentissima e onesta *mulier domina* Caterina Palladi, madre della futura sposa, la castissima figlia Lucrezia, l'onorabile uomo Antonio da Benincasa, soldato glorioso e curatore della giovane, il Reverendo signore Biagio Palladi Segretario Apostolico e padrino della Lucrezia.

Fastosa la dote con 500 scudi, dei quali 300 rappresentati da una abitazione sita in Roma, gravata da censo per 16 scudi e mezzo l'anno; altri 100 scudi in moneta, i restanti 100 da consegnare entro un anno.

Viene fatta seguire la lunga elencazione concernente il corredo e i beni parafernali fra i quali risaltano, oltre a numerose tovaglie, camicie, asciugamani, due forzieri, una cuffia dorata, due tazze d'argento, un rubino e un granato incastonati in oro e una collana d'oro, condivisa con la sorella, del valor di dieci scudi.

La controparte, rappresentata da Angelo Clodio da Terrano *sabinense*, padre del giovane Tarquinio, da parte sua, promette che il figlio prenderà in sposa la detta Lucrezia secondo il rito della Santa Romana Chiesa, con la parola *volo* recitata dai presenti, il bacio sulla bocca, la stretta di mano, e l'immissione dell'anello.

Segue poi, come per gli altri contratti, la previsione della penale di 200 ducati d'oro e il giuramento sui *Santi Vangeli*.

Degno di nota è infine il richiamo alla rinuncia, operata dalla madre e dalla sorella della nubenda, ai benefici derivanti oltre che dal *SC Velleiano*, di cui si è già trattato, anche dalla *Lex Iulia de fundo dotali* che, nel diritto romano, introdusse un limite alla disponibilità della dote da parte del marito, vietando l'alienazione del fondo dotale italico effettuata dal marito privo del consenso della moglie; divieto che poi Giustiniano estese

²⁸ 1518, 26 dicembre, Nepi. Rosata, figlia di Antonio di Biagio Salamoni, sposerà Giovanni di Grazioso Macci di Nepi. Porterà in dote 100 fiorini. (Archivio di Stato di Viterbo – Notarile Nepi, prot. 38, Notaio Porfirio di Pietro di Biagio di Nepi, c. 194r-v.).

²⁹ 1531, 10 dicembre, Nepi. Rosa, figlia del fu Polidoro di Mastro Paolo, sposerà Angelo di Girolamo Tartaglia. Porterà in dote 200 fiorini. (Archivio di Stato di Viterbo – Notarile Nepi, prot. 89, Notaio Ercole Artimandi di Bernardino da Nepi, c. 119v-120v.).

³⁰ 1538, 19 gennaio, Nepi. Lucrezia, figlia del fu Sigismondo Scala di Napoli e di Caterina Palladi, sposerà Tarquinio di Angelo Clodio di Terrano "sabinense". Porterà in dote 500 fiorini. (Archivio di Stato di Viterbo – Notarile Nepi, prot. 87, Notaio Gabriele Cerbelli, c. 116v-118v.).

ai fondi provinciali³¹.

Dei documenti esaminati, stante la loro ampiezza, e nello spirito di questo lavoro, si ritiene di allegare, a titolo esemplificativo, in appendice, la versione del patto nuziale del 1538, l'ultimo analizzato, che appare certamente il più ricco di elementi e quindi quello più interessante dal punto di vista di questo studio.

APPENDICE

1538, 19 gennaio, Nepi.

Lucrezia, figlia del fu Sigismondo Scala di Napoli e di Caterina Palladi, sposerà Tarquinio di Angelo Clodio di Terrano "sabinense". Porterà in dote 500 fiorini.

(Archivio di Stato di Viterbo – Notarile Nepi, prot. 87, Notaio Gabriele Cerbelli, c. 116v-118v.)

Nel nome del Signore, Amen.

Nell'anno del Signore 1538, nel tempo del pontificato del Santissimo in Cristo Padre e Nostro Signore, del Signore Paolo III Papa per divina provvidenza, indizione XI, del mese di gennaio del detto anno, nel giorno 19.

Alla presenza di me notaio e dei testimoni infrascritti per questo atto avuti, convocati e chiamati, costituita personalmente la prudentissima e onesta donna Signora Caterina Palladi, vedova del Signor Sigismondo Scala napoletano, ora abitante nell'Urbe, e madre della castissima donna Signora Lucrezia Scala, figlia del detto Signor Sigismondo e della stessa Caterina; la Signora Caterina, prima e di fronte a tutte le cose, rinunciò al


beneficio del senatoconsulto velleiano, alla Lex Julia de fundo dotali e agli Statuti, con i privilegi e gli indulti emanati in favore delle donne, informata da me notaio su cosa vogliano, cosa dicano e cosa comportino detti benefici a cui con un giuramento rinunciò espressamente; e l'onorevole signor Antonio da Benincasa da Nepi, soldato glorioso, come curatore e in nome della nominata Signora Lucrezia e in vece e a nome del Reverendo Signor Biagio Palladi, Segretario Apostolico e padrino della detta Lucrezia.

La Signora Caterina e il Signor Antonio, non per forza, dolo, timore o causa dell'essere costretto e condotto, ma spontaneamente, liberamente per sé e i suoi eredi e successori, promise-ro e attraverso una solenne stipulazione e patto, convennero con il signor onorabile Mastro Angelo Clodio di Terrano della Sabina, presente, accettante e legittimamente stipulante in vece e in nome di suo figlio Tarquinio e dei suoi eredi e successori, di dare, portare e concedere con le parole dei presenti, "Vuoi e voglio", la citata Signora Lucrezia figlia della stessa Donna Caterina, come moglie e sposa legittima al detto Tarquinio, e con sé, con la benedizione del Signore, unendosi con matrimonio, con dote, patti e promesse infrascritte.

E per prima cosa la citata Donna Caterina e il Signor Antonio promise-ro di dare, portare e consegnare al citato Mastro Angelo, presente, accettante e legittimamente stipulante, in nome del detto signor Tarquinio suo figlio, come dote e in nome della dote della citata Signora Lucrezia 500 scudi in ragione di 10 giulii per ogni scudo; e per calcolo dei detti 500 scudi da ora, diedero, portarono e consegnarono e cederono e concessero al citato

Mastro Angelo, presente, accettante e legittimamente stipulante come sopra, una casa dalle fondamenta della terra fino al cielo, che era del citato Signor Sigismondo, e posta nell'Urbe nella contrada Ponte, vicino ai beni del signor Francesco Galerani, ai beni della signora Lucrezia Nardi e ad altri confini, per 300 scudi alla detta ragione; con il comune consenso tra le dette parti, la detta casa fu stimata del valore di 300 scudi; gravata di censo a favore della Chiesa di S. Celso dell'Urbe per 16 scudi e mezzo per ogni anno. I costituenti provvisoriamente promisero di tenere e possedere, la detta casa fino a quando il citato Mastro Angelo prenda il possesso reale, fisico e attuale di questa; per la quale da ora gli conferirono ogni tipo di potere e facoltà, senza il permesso o mandato di alcun giudice o Curia. A questo fine anche la donazione, la concessione e la consegna della detta casa, dall'onesta e casta donna Signora Giulia, sorella carnale della citata Lucrezia, costituita personalmente di fronte e me notaio e ai testimoni infrascritti, i suoi diritti e le azioni che ha sopra detta casa e che in futuro possa avere, cedette, concedette e rinunciò in favore della citata donna Lucrezia sua sorella, presente e accettante, e legittimamente stipulante per sé e per i suoi eredi e successori, rinunciando prima e davanti a tutti al beneficio del senatoconsulto velleiano, alla Lex Julia de fundo dotali e a tutte le altre leggi, agli Statuti, con i privilegi e gli indulti emanati in favore delle donne, informata da me notaio su cosa vogliano, cosa dicano e cosa comportino detti benefici a cui con giuramento rinunciò espressamente; e rinunciò con giuramento anche al beneficio della minore età e della restituzione intera; e con la pre-

³¹ GUERRA MEDICI, M. T., *I diritti delle donne...*, op. cit., p. 52-53.



senza, con la licenza, con il consenso e con la volontà del citato Antonio, curatore e parente della detta Giulia e del signor Camillo di Colangelo di Colvecchio e del Maestro della casa Reverendo signor Biagio Palladi.

Promisero in questo infrascritto modo di dare, assolvere, pagare i rimanenti 200 scudi: la predetta Signora Caterina e il suddetto Signor Antonio, alla presenza di me notaio e dei testimoni infrascritti diedero, assolsero e pagarono al detto Mastro Angelo, presente, cosciente e manualmente numerante, 75 scudi; il detto Mastro Angelo di Roma confermò di aver avuto 25 scudi dal detto Antonio presente e accettante. E promisero di dare, assolvere, e pagare 100 scudi al detto Mastro Angelo, presente e legittimamente stipulante come sopra, nel termine di un anno prossimo venturo, a cominciare dal giorno della celebrazione del presente contratto e come di seguito, a fruire senza alcuna eccezione e cavillo.

La stessa citata Signora Caterina e il Signor Antonio promisero al detto Mastro Angelo, presente e legittimamente stipulante, come sopra, di dare, portare e consegnare come cose preziose e parafernali e come beni mobili della detta Signora Lucrezia i beni mobili infrascritti:

- Due forzieri con chiavi e serrature
 - Una gonna di raso bianco con cordoni d'oro
 - Un mantello di raso bianco
 - Una gonna violacea, secondo l'uso romano, con il suo mantello
 - Una gonna color arancione con fregio di velluto verde
 - Una sottana di stoffa color grigio
 - Un'altra gonna di stoffa usata color grigio
 - Una cuffia dorata
- E i beni predetti furono consegnati e dati dalla citata Signora Caterina e dal citato Signor Antonio al detto Ma-

stro Angelo in nome del Reverendo signor Biagio di Palladio padrino della detta Signora Lucrezia, in conto del corredo e beni parafernali della Signora Lucrezia

- Un tendaggio da letto con un suo giraleto [fasce decorative] bianco di lino
- Due paia di panni di lino
- Sei fodere di cuscini da letto lavorate in seta
- Tre tovaglie ad uncinetto in parte usate
- Una tovaglia nuova ad uncinetto
- Nove tovaglioli ad uncinetto nuovi in un rotolo
- Tre altri tovaglioli separati ad uncinetto
- Quattro tovaglioli di tela bianca
- Quindici camicie nuove da sposa

- Due altre camicie usate
- Dieci asciugamani nuovi in rotolo
- Quattro pannicelli secondo l'uso romano delle donne
- Tre altri asciugamani
- Quattro tende, tre lavorate con seta una con filo
- Due panni per uso delle donne, da portare sulle spalle e lavorati con seta e oro
- Un altro panno per uso simile, da portare nelle spalle di serica gialla e bianca.
- Sei simili panni per uso simile per le spalle di seta bianca.
- Un altro panno di seta bianca per fare trinciante³² da testa.
- Tre panni di cotone
- Un pezzo di panno di lino sottile di 7 e 10 braccia³³

³² MUZZARELLI, M.G., *Guardaroba medievale*, op. cit., p. 361.

³³ Antica unità di misura lineare, specie per le stoffe, il cui valore oscillava tra 0,58 m e 0,70 m. Cfr. ZINGARELLI, N., *Bologna*, Zanichelli, 2004, p. 254.

Un paio di ornamenti da tendaggi lavorati con seta

Due tazze d'argento, con piede, del valore di 20 ducati di carlini

Un rubino incastonato in oro del valore di 10 ducati di carlini

Due filze di piccole margherite

Un granato incastonato in oro

Metà di una catena ossia di una collana d'oro condivisa con la citata Signora Giulia, sorella della detta Signora Lucrezia, del valore di 10 scudi in tutto.

E la citata Signora Caterina e il citato Signor Antonio diedero e concessero tali beni, al detto Mastro Angelo come beni preziosi e parafernali della detta Signora Lucrezia, come il citato Mastro Angelo alla presenza di me notaio e dei testimoni infrascritti, palesemente e pubblicamente, confessò e confessa di aver avuto e di aver preso i beni dalla predetta Signora Caterina e Signor Antonio, presenti, accettanti e legittimamente stipulanti come sopra.

E viceversa il citato Mastro Angelo promise alla citata Signora Caterina e al citato Signor Angelo, che il detto Signor Tarquinio, suo figlio, se Dio vorrà, prenderà come sua legittima sposa la detta Signora Lucrezia, per parola dei presenti, e la riceverà secondo il rito della Santa Romana Chiesa, e con questa consumerà il matrimonio in tempo congruo, tra le stesse parti deciso; e tratterà bene la Signora Lucrezia, come un buon marito deve tenere, e come castamente e pudicamente devono e sono solite essere trattate le donne e le mogli.

Ugualmente promise nel caso ed evento di restituire la detta dote e i detti beni, di restituire quella e quelli a colui che il caso e la legge avranno dato al termine prefissato dalla legge.

E in segno di vera parentela un bacio con la bocca e una stretta di mani tra le dette parti, interviene con la immisione di un anello dal detto Signor Tarquinio nel dito della detta Signora Lucrezia. Interrogata prima da me no-

taio, la detta Signora Lucrezia, se voleva il detto Signor Tarquinio come suo marito, disse "lo voglio"; e ugualmente interrogato il detto Signor Tarquinio se voleva la detta donna Lucrezia come sua sposa, disse "lo voglio".

E il detto Mastro Angelo rinunciò all'eccezione del denaro non contato, non avuto, non ricevuto dei detti 100 scudi e del detto corredo e degli altri beni citati e nella speranza futura del pagamento e della consegna.

E la detta Signora Caterina e Signor Antonio, promisero al detto Mastro Angelo, presente e legittimamente stipulante come sopra, che la detta casa, con i suoi diritti e le sue pertinenze, sia della detta donna Lucrezia e a quella spetti e appartenga con pieno diritto di dominio e proprietà, e a nessuna persona, luogo, collegio, Università, sarà venduta, donata, ceduta o concessa, pignorata, vincolata, ossia in qualsiasi modo venduta, e non appare né apparirà in futuro qualsiasi altro contratto diverso o in pregiudizio del presente contratto, che se dovesse apparire contrario vollero tenere da evizione un risarcimento di tutti e dei singoli danni, spese e interessi patiti, sostenuti, incorsi nell'occasione della promessa di dote.

Dei quali danni, spese e interessi vollero stare e credere a semplice richiesta verbale e da ritenersi dal detto Maestro Angelo, suoi eredi e successori, come giuramento e con qualsiasi altra legittima prova e valutazione in giudizio o in altra circostanza.

E promisero di liberare, difendere, disbrigare da ogni persona molesta il detto Mastro Angelo, gli eredi e successori, riguardo alla predetta casa, e di sottoporsi a giudizio e di proseguirlo, mediare e portare a termine le loro spese.

Rinunciando le dette parti all'eccezione del dolo, del male, del timore, della volontà, della frode, della violenza, dell'inganno, della simulazione del contratto, a cose non così fatte, obbli-

ghi, confessioni e quietanze e generalmente a altre singole eccezioni e difese contro le cose predette o qualcosa di quelle predette, le dette parti sia che possano fare, dire o venire a qualcosa tra loro, sia che possano in qualsiasi modo difendersi, e specialmente non far valere la generale rinuncia del detto giudizio, se non preceda speciale ed espressa pattuizione.

Per ogni singola cosa da osservare e da adempiere fermamente, le dette parti obbligarono personalmente e realmente i loro beni sia mobili che stabili, presenti e futuri; e i predetti vollero poter essere chiamati, e giungere in ogni luogo e tempo davanti a un qualsiasi giudice ordinario e straordinario, legato o sublegato, ecclesiastico o laico, espressamente rinunciarono per conoscenza certa nei giorni feriali e non feriali.

E inoltre promisero di attendere e di osservare ogni singola cosa, contrastare, dire o contravvenire, su ogni singola cosa predetta né per sé o per gli altri, o per ragione, titolo o per causa costituita di diritto o per forma, sotto altro qualsivoglia richiesto motivo di difesa sotto la predetta obbligazione, e sotto la pena di 200 ducati d'oro da devolvere per metà alla Camera della Curia che esegue e per metà alla parte osservante.

E per maggior cautela e fermezza della forza di tutte le promesse, giurarono sui Santi Vangeli di Dio, toccate le Sacre Scritture nelle mani di me notaio, di attendere e di osservare sempre e in ogni tempo tutte le singole cose.

Atto nella città di Nepi, nella abituale casa del detto Signor Antonio, posta nella Parrocchia di S. Maria, vicino ai beni degli eredi di Andrea di Benincasa e ad altri confini; alla presenza del Magnifico Signore Giovanni Agostino Celsi, del Signor Ercole Artimandi, del Signor Giovanni Celsi, e del Signor Virgilio e del Signor Crisostomo, tutti di Nepi, chiamati ed interrogati sulle predette cose.